CAMERA DEI DEPUTATI N. 2930

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARRAS, CICU

Introduzione dell'articolo 604-*bis* del codice penale, in materia di sfruttamento sessuale dei soggetti in età minore

Presentata il 20 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Oggi più che mai la condizione delle bambine e dei bambini nel mondo appare grave e preoccupante per il degrado crescente delle condizioni di vita legate alla malnutrizione, al commercio di organi, alla prostituzione infantile, al prematuro accesso nel mercato del lavoro, alla violazione, in generale, dei diritti fondamentali e, in particolare, dei diritti dei minori sanciti dall'ONU, secondo cui « l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa ».

La prostituzione infantile viene praticata quotidianamente da migliaia di persone ed è un fenomeno, in costante crescita, che si è andato rapidamente diffondendo dall'Asia all'America latina, all'Africa e all'Europa dell'est. È un mercato che frutta intorno ai 5 miliardi l'anno, coinvolgendo circa un milione di nuovi bambini ogni anno.

Data la vastità e la complessità del problema è difficile inquadrare la prostituzione infantile in schemi ben determinati. Sostanzialmente, in tutto il mondo la vulnerabilità dei bambini rispetto all'abuso sessuale risiede primariamente nelle condizioni familiari. I minori prostituiti provengono nella quasi totalità da famiglie che vivono una condizione di marginalità e di miseria nelle periferie urbane o nelle campagne; sovente sono figli di prostitute.

Ma alla povertà causa primaria, sul piano delle condizioni oggettive, dello sfruttamento sessuale di minori, si ag-

giunge una causa di natura soggettiva, che investe la concezione di vita e il modo di pensare di coloro che hanno un ruolo attivo nel promuovere tale sfruttamento: una totale assenza del rispetto dei diritti umani.

Un ampio raggio di individui e gruppi a tutti i livelli sociali contribuisce a questi processi di sfruttamento che vanno dagli intermediari, ai membri della famiglia, al mondo degli affari, ai loro clienti. Costoro, per indifferenza o per ignoranza, non tengono conto delle gravi conseguenze che lo sfruttamento sessuale può avere sullo sviluppo fisico, psicologico, morale e sociale dei bambini e dei ragazzi.

Inoltre, la fama di Paesi « paradiso del sesso », costruita ad arte da alcuni Governi per riequilibrare la bilancia dei pagamenti, ha portato all'aberrante sviluppo della degradante « industria del turismo sessuale ». Esistono addirittura agenzie di viaggio che includono nei loro programmi « *Porno Tour* » in Brasile, con relativi pernottamenti con bambine del luogo.

Il bambino è diventato, dunque, una merce che si compra, si vende, si affitta, si scambia.

Il fanciullo deve essere protetto e tutelato contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale. A tal fine necessita un intervento compatto del Parlamento per prevenire:

a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo in attività sessuali illecite, quali la prostituzione;

b) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici;

c) lo sfruttamento dei bambini per l'incentivazione del turismo sessuale.

La presente proposta di legge è finalizzata alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali e all'affermazione del loro diritto di vivere un'infanzia serena.

Essa consta di due articoli. Con il primo si individuano e si perseguono i reati che coinvolgono i minori nello sfruttamento sessuale. Con il secondo si prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero di grazia e giustizia, finalizzato alla riabilitazione dei minori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 604 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 604-*bis* – *(Sfruttamento sessuale dei minori)*. — Chiunque induce o avvia alla prostituzione, o favorisce o sfrutta la prostituzione di minori di anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire trecento milioni.

Alla pena di cui al primo comma soggiace, altresì, chiunque produca, diffonda, metta in commercio ovvero detenga fotografie, film, video e materiali pornografici che abbiano come protagonisti minori di anni diciotto.

La pena di cui al primo comma è comminata, ai sensi dell'articolo 9, anche ai cittadini italiani che compiano tali reati all'estero.

È disposta la chiusura, per la durata minima di tre anni, degli esercizi la cui attività risulti connessa con lo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

Chiunque promuova od organizzi viaggi all'estero allo scopo di procurare incontri sessuali con minori di anni diciotto è soggetto alle sanzioni di cui ai commi primo e quarto.

Per i reati previsti dal presente articolo è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ».

ART. 2.

1. I proventi delle confische relative ai reati di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono destinati al finanziamento di un fondo da istituire presso il Ministero di grazia e giustizia, finalizzato al recupero ed al reinserimento dei minori vittime dello sfruttamento sessuale.

DDL13-2930
Lire 500